

FARA NOVARESE
Provincia di NOVARA
Revisore Unico

OGGETTO: PARERE N.002 AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 05/10/1991.

Il sottoscritto, Dott. Brustia Alberto nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Fara Novarese, preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale all'ordine del giorno del 19/09/2014, ad oggetto: approvazione per l'anno 2014 dell'aliquota unica per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con conseguente modifica dell'art. 5 del Regolamento.

Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art.52 del D.L. 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, anche ai sensi del D.L. n. 201/2011 non oltre gli 0,8 punti percentuali.

C O N S I D E R A T O

- che il Comune di Fara Novarese per gli anni 2012 e 2013 aveva modulato l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;
- il fine di assicurare gli equilibri del bilancio di previsione 2014;
- che si è individuata una soglia di esenzione sino a concorrenza di €.12.000 di reddito complessivo;
- che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con Legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art. 5 del D.Lgs n. 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito;

V I S T O

- il D.Lgs.360 del 28/09/1998 e seg. che stabilisce l'efficacia e la decorrenza;
- Il D.L.201/2011;
- Art. 1 del D.Lgs n. 360/1998;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 6/2/2007 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche;
- La deliberazione del Consiglio Comunale di fara novarese n. 30 del 9/10/2012;

E S P R I M E

parere favorevole in merito alla statuizione di un'aliquota unica pari al 0,70% con soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a € 12.000,00.

Sulla scorta di quanto precede, constatando la correttezza formale dell'attività - pur non entrandone nel merito - si rammenta quanto l'equilibrio dell'Ente e l'interesse degli abitanti debbano costituire l'obiettivo prioritario di un'amministrazione prudente.

Fara Novarese lì, 16/09/2014

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Brustia Alberto)

